

CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI PRESSO CENTRI PRIVATI ACCREDITATI AUSL IMOLA/POLIAMBULATORIO TERME DI CASTEL S. PIETRO – CASTEL S. PIETRO - ANNO 2019.

Tra l'Azienda U.S.L. di Imola (di seguito indicata più brevemente A.U.S.L.), nella persona del Direttore del Dipartimento Cure Primarie Dott. Neri Andrea, che agisce in esecuzione della deliberazione 186 del 30/8/2019

e le Terme di Castel S. Pietro dell'Emilia S.p.A. con sede legale in Castel S. Pietro Terme Viale Terme n. 1113 Codice Fiscale 00326550373 e Partita Iva 00827911207 nella persona del dott. Zaccaria Corrado quale legale rappresentante

Premesso che

- ai sensi degli artt. 8 bis, 8 quinquies e 8 octies del Decreto Legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le specifiche modalità procedurali per la stipula di accordi contrattuali con le strutture ed i professionisti privati accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali, la corrispondente remunerazione ed uno specifico sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto degli accordi contrattuali, in relazione alla qualità dell'assistenza e all'appropriatezza delle prestazioni rese;

- ai sensi dell'art. 32, 9° comma della L. n. 449/97 le Regioni, le Aziende USL ed ospedaliere devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse;

- che le Terme di Castel S. Pietro dell'Emilia, con sede erogativa a Castel S. Pietro Terme in Viale Terme n. 1113, ha ottenuto l'accreditamento in via provvisoria per le attività di poliambulatorio privato con Determinazione di Giunta Regione Emilia Romagna n° 18455 del 22/12/2015;

Richiamati:

- la delibera della Giunta Regionale 1 marzo 2000 n. 426 concernente: "Linee guida e criteri per la definizione dei contratti, ai sensi del D.Lgs 502/92, così come modificato dal D.Lgs 229/99, e dalla L.R. 34/98. Primi adempimenti" che disciplina la materia degli accordi contrattuali e prevede l'adozione di uno schema tipo di contratto/accordo definendo i contenuti minimi del medesimo;

- l'Accordo Quadro per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili per il quadriennio 2018 – 2021 da parte di strutture private accreditate, sottoscritto in data 04.02.2019 dalla Regione Emilia-Romagna e dall'ANISAP;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 262 del 24/02/2003 "Modifica del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e determinazione delle quote di partecipazione alla spesa per le visite specialistiche" e sue successive integrazioni e modificazioni;

- le Deliberazioni della Giunta Regione Emilia Romagna n° 327 del 23/2/2004 "applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti" e n° 293 del 14/2/2005 "accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l'assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l'individuazione del fabbisogno"

- la Deliberazione di Giunta Regione Emilia Romagna n° 1056 del 27 luglio 2015 avente ad oggetto "Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie";

- il D.P.C.M. del 12.01.2017 e la D.G.R. Emilia Romagna n.365 del 27.03.2017, avente ad oggetto "Primo provvedimento attuativo nell'ambito dell'assistenza territoriale del D.P.C.M. 12.01.2017 recante "Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1 comma 7 del D.Lgs.502/92"

- le previsioni complessive formulate da questa Azienda USL nell'ambito della propria programmazione locale per l'anno 2019 relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali da acquisire presso strutture pubbliche e private accreditate al fine di garantire il rispetto dei tempi di attesa;

Richiamata la circolare della Regione Emilia Romagna – Direzione Sanità e Politiche Sociali n°9 del 28/11/2008 "Specifiche tecniche relative alla trasmissione e tracciato del flusso relativo

all'Assistenza Specialistica Ambulatoriale(ASA)" così come integrata dalla Circolare Regionale n.2 del 16/02/2011 e da successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata inoltre la Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n° 1190/2011 in materia di compartecipazione alle prestazioni di Assistenza Sanitaria e le successive circolari applicative regionali, nonché le Deliberazioni di Giunta Regione Emilia-Romagna n° 2075/2018 "Rimodulazione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria nella Regione Emilia-Romagna" e n° 2076/2018 "Revisione delle modalità di compartecipazione alla prestazioni di assistenza sanitaria a favore delle famiglie con almeno 2 figli a carico";

Preso atto inoltre che:

- Con Deliberazione aziendale n. 167 del 05.08.2019 è stato formalizzato il Programma Attuativo per il governo delle liste di attesa dell'Azienda Usl di Imola per il triennio 2019-2021, già trasmesso alla Regione Emilia Romagna in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 603 del 15.04.2019;
- è stato definito un piano preventivo della produzione da richiedere nell'anno 2019 alle strutture private accreditate sulla base dei seguenti criteri:
 - tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale con particolare riguardo alle prestazioni dell'accordo stato-regioni";
 - visione complessiva delle capacità produttive di tutte le strutture erogatrici pubbliche e private;
 - volumi di attività erogati storicamente dai diversi erogatori ed, in particolare, da parte delle strutture private accreditate;
 - contenuti del Decreto 9.12.2015 "Condizioni di erogabilità ed indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del SSN e dei successivi provvedimenti attuativi;
 - contenuti della DGR n.603/19 sopra richiamata.

Richiamata altresì la D.G.R. n. 303/2015 e la relativa circolare applicativa n. 7 del 6.07.2015 relative a "Approvazione schema di accordo tra la Regione Emilia Romagna e l'INAIL- Direzione regionale per l'Emilia Romagna, per garantire al lavoratore infortunato e/o tecnopatico il recupero delle condizioni psico-fisiche ed il conseguente tempestivo riavvio al lavoro";

Precisato che in relazione alla D.G.R. citata al punto precedente sono stati definiti con la sede Inail locale e provinciale adeguati percorsi di tempestiva presa in carico del lavoratore infortunato attraverso i servizi dell'Azienda e/o delle strutture del territorio aziendale accreditate per la branca della Medicina Riabilitativa e convenzionate con l'Azienda Usl di Imola;

Posto che il Poliambulatorio privato Terme di Castel S. Pietro:

● è in possesso dell'accreditamento all'esercizio di attività sanitarie (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico) per le seguenti branche: Otorinolaringoiatria, Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale), Presidio ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione; rilasciato dalla Giunta Regione Emilia-Romagna con Determinazione n° 9753 del 10/6/2017 con validità quadriennale a far data dal 22/12/2015, data di concessione dell'accreditamento in via provvisoria, ed ha avviato l'istanza di rinnovo presso la Regione Emilia Romagna;

● ha accettato le tariffe regionali approvate con nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 262/2003 nonché alla delibera di Giunta Regionale n. 1980/2012 e 145/2013 e s.m.i..

● ha la necessaria capacità produttiva per rispondere alle necessità dell'Azienda U.S.L. di Imola per l'anno 2019

Tutto ciò premesso si conviene segue:

ART. 1 - (PRESTAZIONI PREVISTE E TETTI DI SPESA)

Il Poliambulatorio privato Terme di Castel S. Pietro si impegna ad erogare, nel corso del 2019 a favore di cittadini iscritti nella lista degli assistiti dell'Azienda USL di Imola, le prestazioni ambulatoriali sotto individuate e previste dal nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1980/2012 e n. 145/2013;

Si precisa che qualora intervengano provvedimenti nazionali e/o regionali che, in attuazione al D.P.C.M.12.01.2017, apportino modifiche alle tariffe del presente accordo, si provvederà alla loro eventuale variazione con la decorrenza fissata dai provvedimenti medesimi;

Le prestazioni saranno erogate entro un limite di spesa massimo complessivo definito in **€ 7 000,00** gli importi sono al netto delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a carico dell'utenza.

L'importo preventivato di cui sopra potrà essere suscettibile di modificazioni. Eventuali prestazioni erogate in aggiunta rispetto al budget concordato potranno essere oggetto di pagamento solo se detta committenza aggiuntiva sia stata disposta dall'Azienda Usl di Imola.

Le tariffe oggetto di fatturazione rappresentano per la Struttura Poliambulatorio Privato Terme di Castel S. Pietro il corrispettivo dovuto per le singole prestazioni, al lordo della quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico del cittadino nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia. In tale ipotesi l'Azienda U.S.L. corrisponderà l'eventuale differenza.

L'accertamento del regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dell'utente è a carico dell'Ambulatorio che è tenuto alla riscossione della quota dovuta, ai sensi della vigente normativa ed al rilascio della relativa ricevuta.

Le prestazioni oggetto dell'accordo di fornitura di che trattasi sono le seguenti:

- ESAME AUDIOMETRICO TONALE cod. DM (95.41.1) € 10,50;
- ESAME AUDIOMETRICO VOCALE cod. DM (95.41.2) € 10,50;
- IMPEDENZIOMETRIA cod. DM (95.42) € 10,40;

Il poliambulatorio potrà inoltre erogare **visite fisiatriche e prestazioni fisiatriche comprese nei LEA a favore di pazienti assicurati INAIL** assistiti dell'Azienda Usl di Imola secondo i percorsi previsti in esecuzione alla D.G.R. 383/2015 citata nelle premesse;

ART. 2 - (MODALITA' DI ACCESSO)

L'accesso alle predette prestazioni è riconosciuto a fronte di prescrizione medica redatta regolarmente su ricettario SSN ed eventualmente, il modulo di prenotazione, se in possesso dell'utente, predisposto nell'ambito del "Centro Unico CUP-Cassa Accettazione dell'USL di Imola".

Il Poliambulatorio garantisce la prestazione, regolarmente prenotata, anche ai pazienti che non esibiscano il promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata, ciò in ottemperanza agli indirizzi regionali impartiti con la nota regionale PG/2018/0685374 del 16.11.2018.

Il Poliambulatorio Privato Terme di Castel S. Pietro garantisce all'Azienda USL almeno una sessione settimanale per l'erogazione di ciascuna delle prestazioni specialistica oggetto del presente contratto.

Per quanto riguarda eventuali prestazioni rese a favore di assistiti provenienti dalla Provincia di Bologna o da altre Province della Regione, le stesse dovranno essere addebitate all'AUSL di residenza del cittadino.

Il Poliambulatorio Privato Terme di Castel S. Pietro comunica mensilmente all'Azienda Usl di Imola i nominativi dei soggetti che non si sono presentati all'appuntamento ai fini dell'elevazione della sanzione amministrativa prevista dalla L.R. n.2 del 3.03.2016. Le Terme di Castel S. Pietro, previ accordi con l'Azienda Usl di Imola, potrà recuperare le prestazioni non effettuate a causa della mancata presentazione dell'utente all'appuntamento.

ART. 3 (DEBITO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA)

Il Poliambulatorio è tenuto al rispetto degli adempimenti connessi ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda fornendo mensilmente il flusso ASA nel rispetto delle modalità definite dalle Circolari regionali in materia, già citate in premessa al presente contratto di fornitura.

L'invio del supporto informatico, la sua correttezza e completezza costituiscono presupposti necessari per il riconoscimento degli oneri relativi all'attività erogata a carico SSN, nel rispetto dei budget negoziati.

ART. 4 (FATTURAZIONE)

Il Poliambulatorio Terme di Castel S. Pietro fatturerà mensilmente alla Azienda USL di Imola le prestazioni erogate nell'ambito della struttura a favore dei cittadini iscritti nella lista degli assistiti dell'Azienda stessa.

Il pagamento dovrà essere richiesto mediante emissione di fattura elettronica.

Nel tracciato della fattura elettronica nel campo "Riferimento amministrazione" vanno inserite le due lettere: **SA**

Le documentazioni dovranno evidenziare, oltre che i dati anagrafici dell'assistito, anche tipologia, numero, tariffa della singola prestazione al lordo ed al netto del ticket riscosso.

Le documentazioni in allegato alla fattura, dovranno essere inviate, sia pure separatamente, citando il relativo n° di fattura elettronica, all'ufficio competente presso l'U.O. A.S.S.O.T. in formato cartaceo.

L'Azienda USL titolare del presente contratto si riserva di formulare specifica successiva comunicazione, qualora si rendesse necessario evidenziare ulteriori dati, oltre a quelli sopraindicati.

Le fatture saranno liquidate con scadenza 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto previsto dal D.lgs n° 192 del 9/11/2012.

ART. 5 - (INCOMPATIBILITA')

La struttura sanitaria privata, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 4, comma 7 della L. 31.12.1991 n. 412, nonché la successiva normativa emanata in materia ed in particolare l'art. 1 della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.

La struttura si impegna pertanto a fornire, secondo la periodicità e le modalità definite dall'Azienda USL, l'elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.

A fronte di riscontrate situazioni di incompatibilità o di violazione, il Poliambulatorio dovrà entro il termine perentorio di 15 gg. dal ricevimento della comunicazione, rimuovere le incompatibilità stesse. Qualora non provveda, l'Azienda procederà alla risoluzione immediata del presente contratto ed alla segnalazione alla Regione Emilia Romagna.

Il Poliambulatorio dovrà attenersi altresì agli obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Ausl di Imola che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto ed il divieto per la struttura privata accreditata di contrarre con la P.A. per i successivi tre anni. L'onere di verificare la veridicità di quanto dichiarato da propri collaboratori in sede di stipula del contratto di lavoro spetta alla struttura privata medesima.

ART.6 (CONTROLLI)

L'Azienda USL procederà a verifiche periodiche, riguardanti sia la qualità e la regolarità delle prestazioni rese, sia il possesso da parte del personale dei requisiti previsti dalla normativa vigente (comprensivi di quelli in materia di incompatibilità) anche mediante accertamenti diretti.

ART. 7 (TUTELA PRIVACY)

La struttura sanitaria privata Terme di Castel S. Pietro e l'Azienda USL di Imola sono tenute ad osservare i principi di cui alla Legge n. 196/03, così come modificata dal D.Lgs. n° 101/2018 e del Regolamento (UE) n° 679/2016. La suddetta struttura privata, che aderisce alla presente convenzione sarà nominata, con apposito atto, "Responsabile del trattamento" ai sensi del citato regolamento, con abilitazione dei compiti e degli obblighi previsti dalla citata normativa a carico del Responsabile del trattamento.

ART. 8 - (INADEMPIENZE E PENALITA')

Qualora l'Azienda USL riscontrasse che il Servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo, informando contestualmente il sindacato ANISAP – sede Emilia Romagna.

Dopo la seconda diffida l'Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.

In caso di inosservanza degli obblighi relativi al debito informativo e alla necessità di mantenere costante per i 12 mesi dell'anno solare la produzione concordata nel Piano, sarà demandata alla Commissione Paritetica l'individuazione delle relative penalità economiche,

tenendo conto al riguardo di eventuali indicazioni provenienti dall'Assessorato Regionale alla Sanità.

ART.9 (REQUISITI SOGGETTIVI)

Le Aziende Sanitarie non possono addivenire alla stipula di contratti con strutture accreditate che si trovino in una delle situazioni previste dal D.Lgs.50 del 18/4/2016 all'art.80, precisamente ai commi 1,2,4,5 (lett. a), b), c), d), f), h), i), l), 7,8,9,10 e11.

Parimenti, le Aziende Sanitarie non possono stipulare contratti di fornitura con strutture che abbiano commesso gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate nell'ambito dei servizi del Servizio Sanitario Regionale, accertate sia dall'Azienda Sanitaria o dalla Regione Emilia Romagna con qualsiasi mezzo di prova.

Ai fini della stipula del presente contratto il Poliambulatorio Terme di Castel S. Pietro dovrà produrre autocertificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi sopra cennati mediante dichiarazione sostitutiva secondo le modalità di cui all'art.38 della legge 445/2000.

L'Azienda provvederà al controllo circa la veridicità di quanto autocertificato.

Ai sensi della Legge 190/2012 e del D.Lgs 62/2013, il Poliambulatorio Terme di Castel S. Pietro dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dell'Azienda Usl di Imola, da ultimo approvato con Delibera aziendale n.112 del 25.05.2018 scaricabile al link:

<https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8302>

nonché ai contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di cui alla Deliberazione n. 13 del 15.01.2019 scaricabili al link: <https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6568>, pertanto il Poliambulatorio Terme di Castel S. Pietro con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere a conoscenza e di accettare gli obblighi di condotta ed i contenuti di tali documenti.

L'eventuale violazione degli obblighi suddetti è motivo di risoluzione del presente contratto.

ART. 10 - (VALIDITA' CONTRATTO E CONTROVERSIE)

Il presente contratto ha scadenza il 31.12.2019 fatte salve esigenze particolari o contingenze, non prevedibili, da affrontare con periodicità annuale.

Salvo diversa comunicazione, il presente contratto conserva la sua efficacia oltre la data di scadenza, senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del contratto di fornitura per l'anno successivo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano le norme del Codice Civile.

Ogni eventuale controversia tra le parti in relazione al presente contratto sarà affidata ad un Collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da questa Azienda USL, uno dalle Terme di Castel S. Pietro, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri.

In caso di mancato accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.

ART. 11 - (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE)

Il Poliambulatorio Privato Terme di Castel S. Pietro ai sensi dell'art. 10 della Legge 8.03.2017 n. 24 deve essere provvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera. Il Poliambulatorio Privato Terme di Castel S. Pietro deve essere provvisto altresì di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti dell'art.7 comma 3 della medesima L. 24/2017

ART.12 - (DISPOSIZIONI FINALI)

Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale.

L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – tariffa parte I del D.P.R. N° 642/1972, è assolta dal Poliambulatorio Terme di Castel S. Pietro.

Il presente accordo redatto nella forma di scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 2° comma del DPR 26 aprile 1986 n° 131 la spesa sarà a carico delle parti contraenti secondo quanto stabilito dalla legge.

ART.13 (PATTI DI INTEGRITA')

I contenuti degli artt. 5 e 9 del presente contratto costituiscono “Patti di Integrità” con la Azienda Sanitaria di Imola la cui sottoscrizione è condizione necessaria per la stipula del presente contratto.

Con la firma del presente contratto, il Poliambulatorio Terme di Castel S. Pietro sottoscrive implicitamente tali “Patti di Integrità”.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

F.to IL LEGALE RAPPRESENTANTE
TERME DI CASTEL S. PIETRO
Dr. Zaccaria Corrado

F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
CURE PRIMARIE
Dott. Neri Andrea